



# COMUNE DI SUMIRAGO

PROVINCIA DI VARESE

Protocollo n.6499  
Ordinanza n.1237

Sumirago li, 20 luglio 2015

Oggetto: provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie infestanti trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*).

## IL SINDACO

- Visto** la necessità di intervenire a tutela della salute ed igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre;
- Considerato** che, nell'anno 2007 si è manifestato, in Emilia-Romagna, un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria connessa con la presenza della zanzara tigre;
- Dato atto** che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot.n. 14381 "Sorveglianza dei casi umani delle malattie infettive trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease – 2011") ovvero territorio in cui è presente il vettore in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'impostazione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale insorgere del fenomeno;
- Considerato** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- Ritenuto** altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze con tingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di dette trattamenti nei confronti di destinatari specificamente individuati;
- Attesa** la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
- Considerato** che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione di zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;
- Considerato** di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo per l'anno 2012 comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto;
- Considerata** la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

SEGUE 

**Dato atto** che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda <Sanitaria Locale competente per territorio, volte ad informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

-Visto il r.d. 27 luglio 1934, n.1265;

-Vista la legge 23 dicembre 1978, n.883;

-Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

## ORDINA

- **Ai soggetti gestori, responsabili o comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.) di:**
  1. **Evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare raccolta acqua stagnante anche temporanea;
  2. **Procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovi-trappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
  3. **Trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida, e/o fili di rame immersi nella raccolta d'acqua; La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizione di integrità;
  4. **Tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie ed altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
  5. **Provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- **Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie e cigli stradali, cori d'acqua incolte e aree dismesse, di:**
  1. Mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.
- **A tutti i conduttori di orti, di:**
  1. **Eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o contenitore da riempire di volta in volta e svuotare completamente dopo l'uso;
  2. **Sistemare** tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolta acqua in caso di pioggia;
  3. **Chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
- **Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:**
  1. **Adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acque, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
  2. **Assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

SEGUE



- **Ai gestori di depositi anche temporali di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**
  1. **Stoccare** i copertoni dopo averli svuotati di eventuali raccolta d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
  2. **Svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
  
- **Ai responsabili dei cantieri, di:**
  1. **Evitare** raccolte di acqua in bidoni ed altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  2. **Sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolta d'acqua;
  3. **Provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
  
- **All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.**

#### **AVVERTE**

**L'inosservanza** delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art.650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

#### **DISPONE**

**Che all'esecuzione**, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente ed Ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

#### **DISPONE ALTRESI'**

**Che in presenza** di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se nel caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificamente individuati.



**Il Sindaco**  
**(Rag. Mauro Croci)**